



Regione Valle D'Aosta  
Assessorato Agricoltura  
c.a. [...omissis...]  
Dirigente

Pec: [...omissis...]

## Fasc. Anac n. 3701/2023

Oggetto: Lavori di somma urgenza - Ripristino funzionale della rete di distribuzione irrigua ed antincendio-  
CIG: 9796360403. Importo: € 439.091,00

S.A.: Regione Valle D'Aosta

Definizione del procedimento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell'Autorità del 4 luglio 2018 e s.m.i., applicabile ratione temporis.

Come è noto le S.A. sono tenute all'invio della documentazione inerente la somma urgenza (verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento, perizia giustificativa, elenco prezzi unitari, verbale di consegna dei lavori e contratto, ove stipulato) all'Anac ai sensi dell'art. 163, comma 10 del Codice dei Contratti (oggi art. 140, comma 10 del d.lgs. 36/2023) e nel rispetto dell'art. 23 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell'Autorità del 4 luglio 2018 e s.m.i., applicabile ratione temporis. L'attività di vigilanza di competenza dell'Anac è finalizzata al controllo del rispetto dei presupposti normativi per il ricorso alla procedura e ad analizzare gli affidamenti di somma urgenza di lavori selezionati a campione con periodicità semestrale.

A seguito dei sopra citati controlli a campione è stata analizzata la documentazione inerente l'intervento in somma urgenza "ripristino funzionale della rete di distribuzione irrigua ed antincendio" inviata all'Anac con prot. 7535 del 14.06.2023 ed acquisita con prot. ANAC 46036 del 14.06.2023.

Preliminarmente si riassume brevemente il dettato normativo inerente l'istituto della somma urgenza.

Tale istituto è disciplinato dal sopra richiamato art. 163 del D.Lgs. 50/2016 intitolato "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" (oggi art. 140 del d.lgs. 36/2023), risultando il necessario presupposto di tale istituto derogatorio, ex co. 1 del sopra citato articolo, il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resisi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità. Le disposizioni normative al riguardo prevedono la redazione di un verbale, c.d. di "somma urgenza", in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; l'esecuzione dei relativi lavori può quindi essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il responsabile del procedimento inoltre è tenuto a compilare entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa.



## Presidente

Alla luce del disposto normativo sopra brevemente riassunto si è pertanto provveduto ad esaminare la documentazione acquisita relativa alle distinte fattispecie avendo cura di verificare, in concreto: che il verbale di somma urgenza indicasse i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; che gli affidamenti intervenuti di messa in sicurezza al fine di evitare i rischi presupposti consistessero effettivamente nell'eliminazione dell'imminente pregiudizio e pericolo, non interessando, invece, l'esecuzione di interventi, per esempio, di mera manutenzione, risultando tali interventi affidabili con le usuali procedure ad evidenza pubblica; che la tempistica dello svolgimento della procedura/esecuzione dei lavori fosse coerente con la dichiarata urgenza connessa all'eliminazione della situazione di pericolo e che la perizia di stima indicasse, nella sostanza, attività congruenti con le circostanze lamentate e finalizzate alla rimozione dello stato di pericolo.

Nel dettaglio dall'analisi documentazione inviata dalla S.A. è emerso quanto segue.

Con verbale di somma urgenza del 17.2.23, a seguito della segnalazione del Consorzio di miglioramento fondiario di Jovençan circa la mancata funzionalità della rete di distribuzione irrigua sul comprensorio agricolo tra le località Pompiod e Zampen nel Comune di Jovençan, la regione Valle D'Aosta, Assessorato agricoltura, visto il permanere delle condizioni di emergenza idrica determinante una condizione critica per le attività agricole imprenditoriali, stabilisce di intervenire in somma urgenza per la ricostruzione di una dorsale irrigua principale a garanzia del mantenimento delle attività agricole della zona, oltre a garantire le funzioni antincendio non più attive.

In sintesi si decide di intervenire in somma urgenza ritenendo la sussistenza di "gravi ed importanti motivi di rischio per la tutela di beni ed attività antropiche" affidando i lavori ad un operatore prescelto per l'importo di € 418.162,71 IVA esclusa. Nel dettaglio risulta dalla perizia giustificativa del 21.3.23 che sono stati effettuati interventi di scavo e interrimento delle nuove tubazioni del sistema idrico.

Da quanto agli atti si rileva come l'intervento di cui trattasi, consistente nella realizzazione di un impianto di irrigazione, rientra nella attività di nuova realizzazione/manutenzione straordinaria e non nelle attività da svolgersi in somma urgenza il cui scopo consiste nella messa in sicurezza per imminente pregiudizio e pericolo per la pubblica incolumità.

Si tenga anche presente che nel provvedimento dirigenziale di approvazione dell'affidamento dei lavori risultano richiamati ".....la segnalazione e ripetuti solleciti del consorzio di miglioramento fondiario di Jovençan relativi alla mancata funzionalità della rete di distribuzione irrigua sul comprensorio agricolo tra le località Pompiod e Zampen nel comune di Jovençan", il che renderebbe difficilmente prospettabile il ricorrere dei presupposti della somma urgenza, laddove "in estrema sintesi l'art. 163 permette un procedimento semplificato e veloce per risolvere situazioni pericolose presentatesi in maniera imprevedibile consentendo alla stazione appaltante un rapido intervento che elimini la minaccia per la pubblica incolumità" (cfr. Delibera ANAC numero 368 del 27 luglio 2022), e non per soddisfare l'esigenza di ripristino di infrastrutture ammalorate.

Per completezza, si evidenzia che l'art. 163 del citato d.lgs. 50/2016 consente "...la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità", non risultando dimostrati i presupposti per il superamento della citata soglia in relazione al possibile ricorrere della indispensabilità per la rimozione del pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

Alla luce di quanto sopra esposto, come disposto dal Consiglio nell'adunanza del 23 aprile 2024, si comunica la definizione del presente procedimento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell'Autorità del 4 luglio 2018 e s.m.i., applicabile



## Presidente

ratione temporis rilevando il contrasto con le disposizioni dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l'istituto della somma urgenza; si invita, per il futuro, la S.A. al puntuale rispetto della normativa come sopra richiamata.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente